

**COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO**  
Provincia di Vicenza

**REVISIONE STRAORDINARIA  
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DEL COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO**

**(Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

## **PREMESSA**

L'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero il 23 settembre 2016). Per espressa previsione dell'art. 24, comma 2, del TUSP, «per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo».

A norma dell'art. 24, comma 1, del TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:

1. ad individuare, nel medesimo provvedimento, le partecipazioni eventualmente detenute in società che:

- A) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del TUSP;
- B) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;
- C) ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del TUSP;

2. ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP.

Devono quindi essere individuate e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) le partecipazioni in società che:

A) abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3 e seguenti, del TUSP. Nel dettaglio, le attività di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP, consistono in:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art.17, commi 1 e 2, del TUSP;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016;

B) risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP);

C) svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP);

D) abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a 500,000 di euro (art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP e art. 26, c. 12 quinquies);

E) abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lett. e) del TUSP);

F) nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2, lett. g) del TUSP).

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha adottato, con deliberazione n. 19 del 21 luglio 2017, le "linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016" con l'annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti.

#### **LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO**

Alla data di entrata in vigore del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (23 settembre 2016) il Comune di Nogarole Vicentino possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

##### *A) Partecipazioni dirette*

ACQUE DEL CHIAMPO SPA	3,88%
AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL	1,20%

In conformità alle disposizioni di legge ed alle premesse di cui sopra sono stati individuati gli enti controllati dal Comune di Nogarole Vicentino ovvero: Acque del Chiampo SpA ed Agno Chiampo Ambiente Srl.

Alla data di riferimento della presente ricognizione, la Società controllata Acque del Chiampo SpA possedeva le seguenti partecipazioni in società, che risultano dunque partecipazioni indirette del Comune di Nogarole Vicentino:

##### *B) Partecipazioni indirette*

<b>Società controllata dal Comune</b>	<b>Partecipazioni indirette</b>	<b>Oggetto sociale</b>	<b>% quota partecipazione società</b>	<b>% quota partecipazione indiretta Amministrazione</b>
<b>Acque del Chiampo SpA</b>	Consorzio A.RI.CA.	Gestione delle reti fognarie	50%	1,94%
	Viveracqua scarl r.l.	Centrale di committenza a favore dei consorziati	2,19%	0,085%

A norma delle disposizioni di cui all'art. 2, lett. f) e g), del TUSP, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ha ad oggetto solamente le partecipazioni – dirette ed indirette – in enti di tipo societario. Si considerano le partecipazioni indirette quelle detenute in una società da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Pertanto nel presente provvedimento non verranno esaminate le partecipazioni del Comune di Nogarole Vicentino in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (fondazioni, consorzi, ecc.).

Per ciascuna delle società sopra elencate in cui il Comune di Nogarole Vicentino ha partecipazioni dirette o indirette; verranno quindi di seguito indicati:

- i principali dati sintetici (forma giuridica, codice fiscale, data di costituzione, quota di partecipazione del Comune);
- l'oggetto sociale;
- La composizione del capitale sociale;
- il risultato degli ultimi cinque esercizi;
- il fatturato conseguito nell'ultimo triennio e la relativa media;
- i principali dati economico-patrimoniali;
- l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste;

Al fine di fornire l'aggiornamento prescritto dall'art. 24, comma 2, TUSP, in base al quale la presente revisione costituisce aggiornamento del piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014, sono qui di seguito sinteticamente riepilogate le azioni realizzate ed i risultati conseguiti in attuazione di quanto previsto in tale piano operativo di razionalizzazione.

### **ACQUE DEL CHIAMPO SPA**

La Società in esame possedeva il 100% di Pulistrade srl, il cui oggetto sociale coincideva, prevalentemente, con quello di altra società partecipata direttamente dal Comune di Nogarole Vicentino (Agnò Chiampo Ambiente s.r.l.). Relativamente a tale partecipazione si è segnalata la necessità di adottare specifici provvedimenti di razionalizzazione che, in conformità a quanto previsto dal più volte citato art. 1 comma 611 della Legge 190/2014, elimini società che svolgono attività analoghe da quelle svolte da altre società, anche mediante operazioni di fusione, acquisizione di rami di azienda o internalizzazione delle funzioni.

Il Comune di Arzignano, pertanto, in qualità di socio di maggioranza di Acque del Chiampo, con nota in data 14 settembre 2015, ha invitato la Società Acque del Chiampo S.p.A. a dar corso ad un processo di aggregazione mediante fusione per incorporazione della società controllata Pulistrade S.r.l. in Acque del Chiampo S.p.A. stessa.

Con provvedimento di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 Aprile 2016 sono state approvate le modifiche allo statuto della società Acque del Chiampo S.p.A. con l'integrazione dell'oggetto sociale della società con "l'autotrasporto di cose per conto terzi", al fine di consentire il proseguimento dell'attività svolta dalla controllata successivamente alla fusione tra le società.

In data 21 dicembre 2015, con atto del Notaio n. 56464 del repertorio e n. 1757 della raccolta Repubblica Italiana, le società "Pulistrade S.R.L." e "Acque del Chiampo S.PA." si sono dichiarate fuse mediante incorporazione della prima nella seconda, in attuazione del progetto di fusione redatto dai rispettivi Organi Amministrativi.

L'incorporazione ha comportato una riduzione degli organi amministrativi e quindi un risparmio sul piano degli oneri di gestione.

### **AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.r.L.**

Di tale società è stata valutata l'indispensabilità del mantenimento della partecipazione in quanto:

- erogazione servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria
- il servizio è gestito *in house providing*.

Non si è ravvisata la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate (come Acque del Chiampo s.p.a.) dal Comune considerato i diversi ambiti operativi e la competenza nella gestione dei relativi servizi oggi affidata alle Autorità d'ambito e pertanto, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

Era in corso lo studio di un percorso aggregativo con altre società aventi medesime caratteristiche, percorso deliberato dagli enti proprietari nell'assemblea del 15 dicembre 2015 funzionale ad ottenere economie di tipo gestionale.

### **SCHEDA N. 1**

#### **DENOMINAZIONE SOCIETA': ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A.**

#### **FORMA GIURIDICA**

- società per azioni
- direttamente partecipata dal Comune di Nogarole Vicentino
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici
- affidamento del servizio idrico integrato *in house providing*

**CODICE FISCALE:** 81000070243

**DATA DI COSTITUZIONE:** 07/05/1999

**CAPITALE SOCIALE:** 33.051.890,62 euro

#### **VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO**

- valore nominale della partecipazione: 1.280.760,77 euro
- quota di partecipazione: 3,88%

## OGGETTO SOCIALE

La Società Acque del Chiampo S.p.A. è gestore del servizio idrico integrato nel territorio di dieci Comuni (Arzignano, Montecchio Maggiore, Brendola, Chiampo, Lonigo, Altissimo, Montorso Vicentino, Crespadoro, San Pietro Mussolino, Nogarole) dell'ATO VALLE DEL CHIAMPO, per una popolazione servita di 94.572 abitanti.

Acque del Chiampo S.p.A. (AdC) è affidataria *in house* della gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nel suddetto ATO sulla base di Convenzione di gestione stipulata con l'Autorità d'Ambito (AATO) in data 29/02/2000 per la durata di 30 anni e quindi con scadenza naturale al 28/02/2029.

Dal 1° gennaio 2009 l'assetto societario dell'Azienda è stato ampliato alla popolazione di 10 comuni della Valle del Chiampo, affiancando ai 7 comuni di Arzignano, Altissimo, Chiampo, Montorso Vicentino, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino i 3 comuni di Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo gestiti all'epoca dell'aggregazione da MBS Spa.

La struttura organizzativa di AdC conta un organico di 182 dipendenti al 31/12/2015.

L'organico medio 2015 è stato di 179,20 unità:

	Numero medio
Dirigenti	2,8
Quadri	13
Impiegati	72,3
Operai	91,1
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	179,2

L'organizzazione territoriale si basa sulla divisione del territorio gestito in un'area operativa costituita da 10 Comuni e 94.572 abitanti.

Assetto dimensionale settore operativo (per territorio gestito)

Area operativa	Comuni	Abitanti	Utenti	Superfici e	ACQ	FGN	DEP
	n.	n.	n.	kmq	Comuni	Comuni	Comuni
Area 1	10	94.572	42.000	230	10	10	10

Composizione del capitale sociale			
SOCI	N. AZIONI	% CAPITALE	VALORE NOMINALE
Comune di Arzignano	33.480	52,31	17.291.080,80
Comune di Chiampo	14.260	22,28	7.364.719,60

Comune di Montorso	4.340	6,78	2.241.436,40
Comune di Altissimo	2.480	3,88	1.280.820,80
Comune di San Pietro Mussolino	2.480	3,88	1.280.820,80
Comune di Crespadoro	2.480	3,88	1.280.820,80
Comune di Nogarole Vicentino	2.480	3,88	1.280.820,80
Comune di Montecchio Maggiore	934	1.46	482.373,64
Comune di Brendola	934	1.46	482.373,64
Comune di Lonigo	129	0,20	66.623,34

<b>Risultato degli ultimi cinque esercizi</b>				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
404.257	849.827	944.651	1.388.821	1.400.799

<b>Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media</b>			
<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>media</b>
42.816.923	42.628.166	44.116.714	<b>43.187.268</b>

Esercizio 2015	
Numero medio dipendenti	179,20
Numero amministratori	1
Di cui nominato dall'ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

Esercizio 2015	
Costo del personale	9.976.347

Compensi amministratori	40.280
Compensi componenti organo di controllo	62.900

### Principali dati economico-patrimoniali

<b>Stato Patrimoniale</b>				
<b>Attivo</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni	77.951.826	80.475.512	81.420.076	84.190.317
C) Attivo circolante	24.885.278	28.125.934	29.873.331	31.016.601
D) Ratei e risconti	447.923	586.311	507.881	384.039
<b>Totale attivo</b>	<b>103.285.027</b>	<b>109.187.757</b>	<b>111.801.288</b>	<b>115.590.957</b>

<b>Passivo</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
A) patrimonio netto	42.167.136	43.555.957	45.197.772	49.410.644
B) Fondi per rischi ed oneri	12.779.471	12.655.905	13.652.219	13.842.971
C) Trattamento di fine rapporto	1.160.956	1.114.863	1.140.314	1.108.328
D) Debiti	46.693.601	50.820.336	50.580.399	49.748.434
E) Ratei e risconti	483.863	1.040.696	1.230.584	1.480.580
<b>Totale passivo</b>	<b>103.285.027</b>	<b>109.187.757</b>	<b>111.801.288</b>	<b>115.590.957</b>

<b>Conto economico</b>				
	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
A) Valore della produzione	43.136.903	42.985.651	44.577.745	46.842.157
B) Costi di produzione	40.644.113	39.735.117	41.255.655	39.823.211
<b>differenza</b>	<b>2.492.790</b>	<b>3.250.534</b>	<b>3.322.090</b>	<b>7.018.946</b>
C) Proventi ed oneri finanziari	-621.402	-803.509	-910.473	-850.330
D) Rettifica valore attività finanziarie	0	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	103.174	228.841	0	0
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>1.974.562</b>	<b>2.675.866</b>	<b>2.411.617</b>	<b>6.168.616</b>
<i>Imposte</i>	1.029.911	1.287.045	1.010.818	1.955.744
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>944.651</b>	<b>1.388.821</b>	<b>1.400.799</b>	<b>4.212.872</b>

#### ANALISI DELLA PARTECIPAZIONE ED AZIONI PREVISTE

Dai dati sopra esposti si evidenzia che:

- la partecipazione rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, in quanto la società produce un servizio di interesse generale e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- la società non è priva di dipendenti e non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate dal Comune, poiché in tale ambito operativo il Comune ha un'unica partecipazione;
- la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a euro 500.000 (art. 20, c. 2, lett. D e art. 26, c. 12 quinquies);
- la società non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- non vi è la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- non vi è la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 in quanto non esistono altre società partecipate dall'ente operanti nello stesso settore.

### **CONVENIENZA ECONOMICA DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE LA SOCIETA'.**

Con la delibera dell'assemblea dell'Ato n. 5 del 26.01.2006 è stata operata la scelta del modello gestionale ed organizzativo previsto dall'articolo 113, comma 5, lettera c) del Tuel 267/2000, ossia mediante affidamento a società a capitale interamente pubblico, modello che è stato confermato anche nella revisione del piano d'ambito, approvata con deliberazione dell'assemblea n. 9 del 20.12.2011.

Si è dato corso al modello in house ritenuto preferibile in quanto:

- le peculiari modalità di svolgimento del servizio idrico integrato, con prevalente vocazione alla depurazione industriale, richiedono una elevata e costante attenzione al rispetto dell'ambiente ed alla qualità del servizio stesso, oltre che la sorveglianza del loro impatto sociale ed economico, e soltanto un gestore di matrice "**pubblica**" assicura tali fondamentali requisiti. Nel documento strategico Regionale di programmazione dei fondi strutturali per gli anni 2007-2013 si rileva che: *"l'Ato Valle del Chiampo, noto distretto conciario presenta il valore piu' elevato di UL industriali ogni 1000 abitanti (35,8 contro le 27,7 del Veneto e le 20,1 nazionali ed un numero di addetti del settore industriale ogni 1000 abitanti pari a circa due volte quello regionale- Si rileva inoltre che la maggior parte dell'acqua fatturata (56%) è riconducibile alle utenze produttive industriali"*.

I rilevanti investimenti effettuati negli anni dagli enti pubblici e dall'attuale gestore determinerebbero, in caso di scelta diversa, valutazioni ed indennizzi di lunga e complessa quantificazione, incompatibili con le attuali esigenze imposte dalla norma.

E', inoltre in corso di attuazione e realizzazione un accordo sottoscritto con la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relativo a: "Accordo di programma quadro tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" che vedono il coinvolgimento di più parti, pubbliche e private tra le quali un ruolo importante è rivestito dall'attuale gestore.

Gli attuali meccanismi di determinazione della tariffa, con un tetto ai suoi incrementi incidono sull'economicità del gestore del servizio.

Per riscontrare l'economicità si è proceduto ad un confronto interregionale con la Toscana in quanto la stessa con il Veneto ha caratteristiche dimensionali similari con riferimento al settore idrico (fonte dati Unic – Unione nazionale industria conciaria) .

In sintesi:

nel periodo considerato Acque del Chiampo S.p.A. riporta una tariffa sostanzialmente allineata e inferiore rispetto alla media dei gestori Veneti;

mediamente i gestori toscani presentano costi operativi al metro cubo maggiori rispetto alla media dei gestori veneti;

con riferimento all'incidenza dei costi operativi sul valore della produzione, Acque del Chiampo S.p.A. si colloca nell'intorno della media dei gestori Veneti (rispettivamente 80% vs media 81%).

## **SERVIZI COMPRESI TRA QUELLI DA AFFIDARE PER IL TRAMITE DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO**

In data 29 ottobre 1998 è stato costituito l'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo" e con provvedimento dell'Assemblea d'ambito n. 10 del 2 agosto 1999, secondo i principi contenuti nella legge n. 36 del 1994 e della legge regionale veneto 5/98 è stata approvata l'organizzazione;

In data 2 febbraio 2000 con deliberazione dell'Assemblea dell'ATO N. 3 è stato approvato il piano d'ambito, con la previsione tra l'altro di una articolazione tariffaria unica su tutto il territorio d'ambito;

Con le deliberazioni dell'assemblea n. 4 e n. 9 del 2000 sono state approvate le convenzioni per la regolazione dei rapporti tra l'ambito e gli enti gestori, sottoscritte rispettivamente il 29 febbraio 2000 con la società F.I.C. Spa ed il 25 maggio 2000 con il Consorzio servizi pubblici integrati Medio Chiampo (oggi Medio Chiampo Spa) per la durata di anni trenta dalla data della sottoscrizione;

Con deliberazione dell'assemblea dell'Ato n. 5 del 26 gennaio 2006 è stata operata la scelta del modello gestionale ed organizzativo previsto dall'articolo 113 comma 5 lettera c del TUEL 267/2000, ossia mediante l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, modello che è stato confermato anche nella revisione triennale del piano d'ambito, approvata con deliberazione dell'assemblea n. 9 del 29 dicembre 2011 (paragrafo 2.5.4 della relazione tecnica allegato 1 al piano approvato);

Con deliberazione dell'assemblea n. 9 del 30 maggio 2006 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 152/2006 è stato:

**a)** confermato quanto previsto con il provvedimento n. 5/2006 in ordine all'individuazione del modello gestionale;

**b)** è stato stabilito che l'affidamento del servizio idrico integrato **sia fatto ad un unico gestore** nel rispetto del principio di unicità della gestione prevista dall'art. 150 comma 1 del decreto legislativo 152/2006 (articolo abrogato dal D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge 164/2014 pur ribadendo che l'integrazione deve tenere conto delle peculiarità degli enti affidatari del servizio, dei patrimoni dei singoli comuni e dei diversi sistemi depurativi dei reflui industriali;

La legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012, parzialmente modificata dalla legge regionale n. 52 del 31 dicembre 2012, ha disciplinato l'istituzione di nuovi enti (**consigli di bacino**) confermando l'ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo nel quale ricadono i 13 comuni già facenti parte dell'AATO Valle del Chiampo e la formale costituzione del nuovo Consiglio di Bacino valle del Chiampo è avvenuta in data 29 ottobre 2012 a seguito della sottoscrizione da parte di tutti Comuni ricadenti nell'AATO della convenzione istitutiva;

Con delibera dell'assemblea n. 7 del 01.12.2015 ad oggetto: "Ricognizione sugli affidamenti del servizio idrico integrato in attuazione delle norme introdotte dal decreto legge 133/2014 convertito in legge 164/2014" è stato preso atto che il consiglio di bacino ha già approvato il piano d'ambito, scelta la forma di gestione *in house* ed affidato il servizio antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legge 133 del 2014 ( 13 settembre 2014) ed è stato ritenuto che la fattispecie da applicare sia quella di cui al comma 2 e seguenti dell'articolo 172 del decreto legislativo 152/2006, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 133/2014 convertito

con modificazioni dalla legge 164/2014; le citate disposizioni disciplinano il subentro del gestore unico qualora "alla data di entrata in vigore della presente legge (leggasi decreto legge n. 133/2014) disposizione " esistano " ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale" facendo comunque salve le gestioni operanti "in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege" in tale ultima ipotesi, il decreto posticipa il subentro "alla data di scadenza prevista dal contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto".

## **MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.**

Per tutte le considerazioni sopra indicate si valuta l'indispensabilità del mantenimento della partecipazione nella società Acque del Chiampo SpA in quanto:

- la società eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria
- il servizio è gestito mediante l'in house providing come da deliberazioni dell'assemblea ATO n. 5 del 26 gennaio 2006, confermato nella revisione triennale del piano d'ambito approvata con deliberazione dell'assemblea n. 9 del 29 dicembre 2011 (paragrafo 2.5.4 della relazione tecnica allegato 1) al piano approvato) e da ultimo ribadito con deliberazione dell'Assemblea n. 7 del 1 dicembre 2015.

## **PARTECIPAZIONI INIDIRETTE**

<b>Società controllata dal Comune</b>	<b>Partecipazioni indirette</b>	<b>Oggetto sociale</b>	<b>% quota partecipazione società</b>	<b>% quota partecipazione indiretta Amministrazione</b>
<b>Acque del Chiampo SpA</b>	1. Consorzio A.RI.CA.	Gestione delle reti fognarie	50%	1,94
	2. Viveracqua scarl r.l.	Centrale di committenza a favore dei consorziati	2,19%	0,085

1. Il Consorzio A.RI.CA. non è un ente di tipo societario, pertanto a norma dell'art. 2, lett. g) del T.U.S.P. non sarà oggetto del piano di revisione straordinaria.

2. Viveracqua scarl r.l.

Forma giuridica: Società cooperativa a responsabilità limitata

Codice fiscale: 04042120230

Data di costituzione: 30/06/2011

Capitale sociale: 97.482,00

Valore e quota di partecipazione di Acque del Chiampo SpA:

valore nominale della partecipazione: 82,85

quota di partecipazione: 0,085%

Attività prevalente: gruppi di acquisto, mandatari agli acquisti, buyer

N. dipendenti al 31/12/2015: n. 1

Costo del personale anno 2015: 37.544

N. dei componenti dell'organo di amministrazione: n. 3

Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione: 0,00

<b>Risultato degli ultimi cinque esercizi</b>				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
212	439	3.099	8.840	9.660

<b>Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media</b>			
<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>media</b>
271.781	344.169	636.677	<b>417.542</b>

## **MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE**

Il Consorzio Viveracqua scarl r.l. svolge un'importante attività di coordinamento tra le aziende per l'esercizio del servizio pubblico di gestione del servizio idrico integrato (SII) e si valuta l'opportunità del mantenimento in quanto:

- si tratta di una società consortile ed è un'articolazione organizzativa comune delle associate;
- gli amministratori, nell'atto di nomina pubblicato sul sito, hanno dichiarato di rinunciare al compenso per l'incarico;
- il fatturato della società è in costante e progressivo aumento;
- la partecipazione è ritenuta fondamentale poiché si tratta di una società attraverso la quale viene attuata una stabile collaborazione tra le aziende del Servizio Idrico Integrato, con la principale finalità di creare sinergia tra le imprese e ottimizzare e ridurre i costi di gestione, non costituisce attività di impresa autonoma rispetto a quella esercitata dalle partecipanti, bensì mero "strumento" attraverso il quale le partecipanti perseguono il fini loro propri.

## **SCHEDA N. 2**

**DENOMINAZIONE SOCIETA': AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.r.l.**

### **FORMA GIURIDICA**

- società a responsabilità limitata
- direttamente partecipata dal Comune di Nogarole Vicentino
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici
- affidamento del servizio smaltimento RSU *in house providing*

**CODICE FISCALE:** 03052780248

**DATA DI COSTITUZIONE:** 18/01/2003

**CAPITALE SOCIALE:** 800.000,00 euro

### **VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ARZIGNANO**

- valore nominale della partecipazione: 9.656,80 euro
- quota di partecipazione: 1,20%

### **OGGETTO SOCIALE**

Agno Chiampo Ambiente srl è una società a capitale pubblico locale che si occupa della gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti da utenze domestiche e non domestiche nel territorio dell'Ovest Vicentino, in un'area di 430 kmq per oltre 170 mila abitanti. Ne fanno parte 22 comuni: *Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo e Vicenza.*

Agno Chiampo Ambiente srl effettua il servizio di igiene urbana, garantisce e coordina servizi di raccolta, trasporto, trattamento e recupero di rifiuti urbani, anche assimilabili, pericolosi e tossico nocivi, ovvero la raccolta e lo smaltimento degli stessi. Effettua inoltre servizio di spazzamento strade, gestione dei centri di raccolta e per alcuni Comuni il servizio di iscrizione, accertamento e tariffazione dell'utenza ai fini della TARI.

L'affidamento è avvenuto mediante Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata dei servizi pubblici locali per l'esercizio sulle società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali approvata con provvedimento n. 12 del 13/03/2006.

Gli organi societari sono:

- l'Assemblea dei Soci
- l'Organo amministrativo composto di tre membri
- il Collegio Sindacale.

La struttura organizzativa di ACA conta un organico di 108 addetti al 31/12/2015.

Le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 del Codice Civile, sono le seguenti:

	Numero medio
Dirigenti	1
Quadri	1

Impiegati	14
Operai	90
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	106

<b>Risultato degli ultimi cinque esercizi</b>				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
468.010	477.748	723.157	329.299	520.227

<b>Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media</b>			
<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>media</b>
13.721.053	14.776.158	14.556.002	14.351.071

Esercizio 2015	
Numero medio dipendenti	106
Numero amministratori	3
Di cui nominato dall'ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

Esercizio 2015	
Costo del personale	5.053.960,00
Compensi amministratori	26.003,74
Compensi componenti organo di controllo	16.328,00

## **PRINCIPALI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI**

<b>Stato Patrimoniale</b>				
<b>Attivo</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
A) Crediti verso soci per	0	0	0	0

versamenti ancora dovuti				
B) Immobilizzazioni	1.556.600	1.296.651	1.346.927	1.440.135
C) Attivo circolante	8.719.616	8.605.655	9.527.528	10.128.980
D) Ratei e risconti	158.340	249.175	230.489	200.196
<b>Totale attivo</b>	<b>10.434.556</b>	<b>10.151.481</b>	<b>11.104.944</b>	<b>11.769.311</b>

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Passivo</b>				
A) patrimonio netto	2.582.387	2.911.686	3.119.079	3.376.230
B) Fondi per rischi ed oneri	2.217.077	2.121.124	2.212.108	2.753.227
C) Trattamento di fine rapporto	602.270	639.522	695.167	702.470
D) Debiti	5.026.604	4.444.184	5.027.154	4.934.613
E) Ratei e risconti	6.218	34.965	51.436	2.771
<b>Totale passivo</b>	<b>10.434.556</b>	<b>10.151.481</b>	<b>11.104.944</b>	<b>11.769.311</b>

<b>Conto economico</b>				
	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
A) Valore della produzione	13.721.053	14.776.158	14.556.002	14.977.181
B) Costi di produzione	12.816.662	14.129.205	13.806.611	14.475.542
<b>differenza</b>	<b>904.391</b>	<b>646.953</b>	<b>749.391</b>	<b>501.639</b>
C) Proventi ed oneri finanziari	32.949	16.573	9.712	6.237
D) Rettifica valore attività finanziarie	0	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	192.043	0	0	0

<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>1.129.383</b>	<b>663.526</b>	<b>759.103</b>	<b>507.876</b>
<i>Imposte</i>	406.226	334.227	238.876	250.724
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>723.157</b>	<b>329.299</b>	<b>520.227</b>	<b>257.152</b>

## ANALISI DELLA PARTECIPAZIONE ED AZIONI PREVISTE

Dai dati sopra esposti si evidenzia che:

- la partecipazione rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, in quanto la società produce un servizio di interesse generale e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- la società non è priva di dipendenti e non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate dal Comune, poiché in tale ambito operativo il Comune ha un'unica partecipazione;
- la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a euro 500.000 (art. 20, c. 2, lett. D e art. 26, c. 12 quinquies);
- la società non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- non vi è la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non vi è la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 in quanto non esistono altre società partecipate dall'ente operanti nello stesso settore.

### **Servizi compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'ente di governo d'ambito**

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 23.01.2008 è stato affidato *in house providing* alla società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. di Montecchio Maggiore il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, dal 13/11/2008 fino al 31 dicembre 2015.

Con deliberazione di consiglio comunale n. 94 del 17/12/2015, è stato prorogato il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, stipulato in data 13 novembre 2008 con la società a capitale interamente pubblico Agno Chiampo Ambiente Srl, alle medesime condizioni e per la durata di mesi 12 a far data dal 1 gennaio 2016.

Con deliberazione di consiglio comunale n. 104 del 19/12/2016, al fine di superare il modello gestionale *in house providing*, si è deciso di porre in essere tutte le attività per l'eventuale affidamento del servizio mediante procedura aperta ad evidenza pubblica per la durata di anni 5, dando atto che nel caso di nuovo affidamento del servizio dovrà essere avviata la procedura per la dismissione delle quote possedute da ACA.

Con il medesimo provvedimento, vista la complessità delle procedure da porre in essere per l'affidamento del servizio, è stato prorogato, il contratto per la gestione dei rifiuti urbani, stipulato in data 13 novembre 2008 con la società a capitale interamente pubblico Agno Chiampo Ambiente Srl, alle medesime condizioni e per la durata di mesi 12 a far data dal 1 gennaio 2017.

In forza dell'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, come inserito dall'art. 25, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24.01.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.03.2012, n. 27, inerente gli ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali, la Regione Veneto, con legge n. 52/2012 recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", ha individuato l'ambito ottimale ai fini dell'organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, a propria volta suddiviso in bacini territoriali e consigli di bacino.

Con deliberazione n. 22 del 25.03.2013 la Giunta Regionale del Veneto ha individuato la distribuzione sul territorio dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 21.01.2014, sono stati individuati i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, tra i quali il bacino denominato "Vicenza" al quale appartengono 92 Comuni della provincia di Vicenza, già ricadenti nell'Ambito territoriale della soppressa Autorità di bacino "ATO Vicentino RU" di cui alla legge regionale 21.01.2000, n. 3, tra i quali figura anche il Comune Nogarole Vicentino.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 17 luglio 2015, esecutiva, questo Comune ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione ed il funzionamento del citato Consiglio di bacino "Vicenza".

Ad oggi comunque la Convenzione non è stata ancora sottoscritta dalla totalità dei Comuni afferenti e, pertanto, il Consiglio di bacino "Vicenza" non si è ancora costituito.

### **Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione**

Per tutte le considerazioni sopra indicate si valuta il mantenimento temporaneo della partecipazione nella società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. in quanto:

- la società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria ed è efficiente ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- il servizio è gestito mediante *l'in house providing*;
- vi è l'assenza delle caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2 del D.lgs. n.175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P.;
- la partecipazione è di interesse generale per la collettività amministrata.